



COMUNE DI SILVANO PIETRA
PROVINCIA DI PAVIA
Via Umberto I°, 31 – 27050 SILVANO PIETRA (PV)
e-mail info@comune.silvanopietra.pv.it
legal pec comune.silvanopietra@legalpec.it

AVVISO

VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA E RICHIESTA CERTIFICATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 CC. 636, 637, 638 DELLA L. N.207 DEL 30/12/2024

Si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07/02/2025 è stato stabilito di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1,2,3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La misura del contributo è determinata come segue:

tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.	€ 600,00
Domande per certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale per ciascun atto relativo a persone diverse dal richiedente	€ 300,00

Il pagamento dei contributi come sopra determinati deve essere effettuato mediante il sistema di pagamento PAGOPA

collegandosi al sito internet del Comune di Silvano Pietra – selezionando la voce Pagamenti – Entrate Varie oppure collegandosi al seguente link:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=C_I739

e selezionando la voce ENTRATE VARIE riportando nella causale:

- Contributo per riconoscimento della cittadinanza italiana o certificato di stato civile

Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell'articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.

Si specifica, altresì, che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637 non è diritto sul certificato o estratto ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa e non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

A tal fine, alla richiesta dovrà essere allegata la ricevuta attestante il pagamento del suddetto contributo.